

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONAFÈ, SIMIANI, FOSSI, GIANASSI, FURFARO, DI SANZO, BOLDRINI

Disposizioni per il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale dell'area di Piombino e riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale in favore degli utenti domestici e delle imprese del territorio

Presentata il 26 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La città di Piombino ha vissuto negli anni una profonda trasformazione a seguito della crisi industriale che ha colpito il settore siderurgico. Storicamente, infatti, tale settore, che era il secondo polo in Italia, è il più importante e rappresentativo dell'economia dell'area in termini di fatturato e di lavoratori diretti e indiretti. In tale contesto, la crisi della principale impresa del settore, la società Lucchini Spa, ha quindi compromesso l'equilibrio dell'intero sistema economico e sociale dell'area, tanto che il Sistema locale del lavoro di Piombino, che comprende i comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto, è riconosciuto dal 2013 quale area di crisi industriale complessa.

Negli ultimi anni, per affrontare la crisi sono stati sottoscritti impegni e accordi di programma tra le istituzioni interessate. In particolare, tali accordi, che prevedono stanziamenti nazionali, regionali e a valere sui fondi europei, interessano le infrastrutture portuali, le bonifiche nonché i richiamati interventi per la riconversione e la riqualificazione del polo. Nonostante il lavoro compiuto dalle istituzioni locali e regionali, rimangono però ancora da portare a compimento, da parte del Governo, molti degli impegni assunti negli accordi.

Infatti, sulla città pesa ancora una grande incertezza legata alla crisi dello storico impianto siderurgico e ai timori per il futuro.

L'impennata della crisi energetica provocata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha comportato l'adozione di scelte strategiche a livello nazionale che consentano di arrivare il più rapidamente possibile a una diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale attualmente in uso, anche a fronte delle criticità derivanti dal dato per cui il 36 per cento di energia totale del nostro Paese deriva dal gas importato, di cui il 40 per cento proviene da un unico fornitore, ovvero la Federazione Russa. L'Italia e gli altri Paesi europei sono, infatti, impegnati nella ricerca di fonti di approvvigionamento energetico che consentano loro di rendersi indipendenti dalle forniture di gas russo, sempre meno affidabili nell'attuale scenario geopolitico, con la finalità di garantirsi non solo la sicurezza dell'approvvigionamento, ma anche la sostenibilità dei relativi costi.

Preso atto che accanto a misure emergenziali per affrontare la crisi contingente occorre, strategicamente, continuare a puntare sul *phase out* dalle fonti fossili attraverso un'accelerazione ancora più decisa dello sviluppo delle fonti rinnovabili che sia in grado di ridurre la domanda complessiva di gas, nell'immediato, con le misure contenute nel decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il Governo ha deciso di aumentare l'azione dei rigassificatori esistenti che riconvertirebbero il gas liquefatto in gas e di installarne di nuovi, scegliendo, tra gli altri, il porto di Piombino quale sede per un rigassificatore.

Il progetto relativo alla collocazione del rigassificatore ha fatto emergere nella comunità locale comprensibili interrogativi sulla sua compatibilità con lo sviluppo territoriale dell'area portuale e della città di Piombino mentre non sarebbero a oggi definite nel dettaglio le opere compensative previste dal citato decreto-legge n. 50 del 2022 a partire dalle bonifiche e dalla ripresa del settore siderurgico in crisi sul quale si attende da anni una strategia efficace di rilancio.

Perplessità hanno inoltre riguardato la pubblica sicurezza, la tutela dell'ecosi-

stema marino, la tenuta complessiva del tessuto produttivo e sociale, le eventuali ripercussioni negative su settori vitali per l'economia di un territorio a forte vocazione turistica, tra cui la piena funzionalità del porto di Piombino che conta circa tre milioni di passeggeri all'anno per l'isola d'Elba.

È quindi necessario che la presenza di tale impianto venga accompagnata da una serie strutturata di misure di compensazione, concretamente efficaci e realmente concertate con gli enti locali e la comunità territoriale, comprendendo tra questi anche i vicini comuni di Follonica e Scarlino.

Questo è l'obiettivo prioritario della presente proposta di legge che si compone di sei articoli.

L'articolo 1 prevede specificatamente uno stanziamento di 800 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di misure mitigatrici e compensative che dovranno essere formalizzate da appositi accordi di programma da stipulare tra i Ministeri competenti, la regione Toscana, le province di Livorno e di Grosseto, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale e i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, nonché i comuni di Follonica, Scarlino e Castiglione della Pescaia.

È inoltre previsto che gli accordi di programma debbano tenere conto di quelli già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al rilancio dell'area industriale di Piombino. La disposizione ha infatti la finalità di aggiornare i contenuti di tali accordi prevedendo la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e le relative misure mitigatrici e compensative territoriali.

L'articolo 2 disciplina le finalità degli accordi di programma che dovranno riguardare:

a) lo sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU (*floating storage and regasification unit*);

b) la messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piom-

bino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

e) la valorizzazione e la gestione delle aree archeologiche, dei parchi e del sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Comia;

f) la realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, di mitigare i costi energetici e di apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO₂ e da altre emissioni inquinanti.

Viene poi specificato che l'attuazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma è affidata al Commissario straordinario per la realizzazione del gassificatore secondo le modalità

attuative semplificate e velocizzate stabilite dall'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

L'articolo 3, al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali, istituisce la zona logistica semplificata (ZLS) della Toscana e la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

L'articolo 4 introduce ulteriori interventi e prevede risorse mirate per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, prevedendo accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi, dell'agroalimentare e dell'itticoltura.

L'articolo 5 prevede per le imprese e i cittadini del comune di Piombino la riduzione dei costi energetici, pari al 50 per cento del costo di fornitura stabilito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). In alternativa alla riduzione dei costi, i cittadini e le imprese possono richiedere incentivi, di pari valore economico, per l'installazione di fonti rinnovabili di energia.

L'articolo 6 dispone, infine, la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2023, volto a finanziare gli obiettivi individuati dalla presente legge, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale e i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino e il comune di Castiglione della Pescaia.

2. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della cultura, previa intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 31 dicembre 2022.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati dal decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore da realizzare nell'area di Piombino e con le relative misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

Art. 2.

(Interventi straordinari a favore del territorio)

1. Gli accordi di programma di cui all'articolo 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore *floating storage and regasification unit* (FSRU);

b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, dei parchi e del sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Comia;

f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici e apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO₂ e da altre emissioni inquinanti.

2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di pro-

gramma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022, secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 3.

(Istituzione della zona logistica semplificata della regione Toscana e della zona franca doganale di Piombino)

1. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è istituita la zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 61 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 214 a 225 e da 242 a 249 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e all'articolo 178 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

Art. 4.

(Risorse per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale complessa di Piombino)

1. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, previa intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo,

del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì prevedere agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali nonché politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino e dei lavoratori dell'area medesima.

Art. 5.

(Riduzione dei costi energetici e incentivi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia)

1. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni e immobili situati nel territorio del comune di Piombino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione di contributi in favore dei soggetti di cui al comma 1. L'erogazione dei contributi opera limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2022.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 800 milioni di

euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, valutato in 20 milioni di euro all'anno per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

